



Completamenti relativi alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare in caso di congedo per l'estero

Ci ha inoltrato una domanda di congedo per l'estero. Prima che la Sua domanda possa essere accolta, devono essere regolate le questioni relative alla tassa d'esenzione.

In linea di principio, in caso di soggiorno all'estero le tasse d'esenzione dall'obbligo militare provvisorie devono essere versate **in anticipo** per **tre** anni (salvo che il rientro sia previsto prima di tre anni). Vi si aggiungono eventuali tasse d'esenzione degli anni precedenti e per l'anno dell'espatrio.

La preghiamo di tenere conto del fatto che le tasse d'esenzione dall'obbligo militare possono essere stabilite definitivamente solo dopo il Suo **rientro in Svizzera**.

La tassa viene riscossa anche sul reddito che Lei percepisce all'estero. A tale scopo, La preghiamo di conservare conteggi dei salari, contratti di lavoro e altre attestazioni.

Basi legali

È esentato dalla tassa militare lo Svizzero all'estero che nell'anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre che all'inizio dell'anno di assoggettamento sia domiciliato all'estero da più di tre anni senza interruzione (art. 4a cpv. 1 lett. a della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, LTEO).

La tassa delle persone soggette all'obbligo militare che intendono partire all'estero è stabilita **prima** che abbia effetto il loro congedo per l'estero (art. 25 cpv. 3 LTEO).

Il rilascio del congedo per l'estero è, di regola, differito quando l'assoggettato è in ritardo col pagamento di tasse dovute (art. 50 cpv. 2 dell'ordinanza sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, OTEO).

Se l'assoggettato omette intenzionalmente di pagare la tassa o si mostra a più riprese negligente nei suoi obblighi concernenti la tassa, il congedo per l'estero gli è ricusato (art. 50 cpv. 3 OTEO).